

Al CONAPO
Sindacato Autonomo
Vigili del Fuoco

Lettera aperta di ringraziamento al CONAPO .

Io sottoscritto Vigile del Fuoco De Agostini Massimiliano, in servizio a Cagliari, con questa lettera voglio pubblicamente ringraziare il Conapo per avermi aiutato a far valere i miei diritti , contro un amministrazione che negli ultimi quattro anni , non ha fatto altro che censurare e rigettare in continuazione e in modo arbitrario il mio diritto al trasferimento di sede , previsto dalla ben nota legge 104/92.

Infatti, assunto nel 2005, con gravi problemi in famiglia, ho chiesto di essere trasferito a Cagliari per assistere il mio invalido padre , tuttavia l'amministrazione rimasta nel silenzio per oltre un anno poi rispondeva rigettando tale richiesta , dicendo che *“non c'erano i presupposti di legge per ottenere tale beneficio”*.

In realtà i requisiti di legge per ottenere tali benefici c'erano , e si potevano facilmente dedurre in maniera chiara dalla documentazione che avevo allegato alla domanda, documentazione che veniva sistematicamente ignorata dall'amministrazione.

Dopo il primo diniego ne seguirono tanti altri , infatti ho nel tempo presentato varie richieste di riesame e ricorsi innanzi agli stessi dirigenti che avevano negato il beneficio per la prima volta , e continuando ad allegare quintali di documentazione comprovanti in maniera certa il diritto al beneficio .

In particolare inviavo all'amministrazione , contestualmente, anche un ricorso gerarchico e uno in opposizione , ma inutilmente , infatti dopo alcuni mesi e in modo inspiegabile, l'amministrazione provvedeva incredibilmente a rigettare per inammissibilità il ricorso gerarchico e ad ignorare completamente il ricorso in opposizione previsto dalla legge 1199 del 1971.

Certo dei miei diritti continuavo comunque a contattare l'amministrazione telefonicamente per parlare con i dirigenti , che con molta leggerezza e senza peraltro motivare in termini di legge e di giurisprudenza , la negazione del beneficio , continuavano in modo apodittico a dare per certa l'assenza dei requisiti. ..nonostante questi fossero facilmente deducibili dai documenti forniti.

A quel punto , ben conoscendo i miei diritti , decisi di farmi aiutare da alcuni rappresentanti sindacali di varie sigle..ma senza risultato , infatti dopo pochi tentativi questi , uno dopo l'altro , dicevano .. che non c'era nulla da fare e intanto il tempo passava !

Ormai stremato ma sempre più convinto del mio diritto , di poter e dover assistere il mio povero genitore affetto da morbo di Parkinson , decisi di chiedere aiuto al CONAPO telefonando ad Antonio Brizzi il cui numero di telefonino è per tutti disponibile nel sito del CONAPO , e da qui ha avuto inizio un interessamento solidale e senza eguali alla mia causa da parte del CONAPO.

Brizzi mi mette nelle mani di Riccardo Boriassi il responsabile legale del CONAPO, il quale ritiene di dover prima provare a fare un tentativo di mediazione con gli esponenti dell'amministrazione, tentativo andato male, anzi nemmeno volevano sentire il mio nome al ministero. Lo stesso Boriassi poi valutando i documenti mi ha sollecitato a non perdere

altro tempo e a presentare immediatamente ricorso al TAR fornendo peraltro la qualificata struttura legale con prezzi di estremo favore e convenzionati con gli iscritti CONAPO.

Viene quindi velocemente presentato, grazie al CONAPO, il ricorso al TAR con istanza cautelare, e nel giro di pochi mesi il ricorso viene accolto, e l'amministrazione obbligata a trasferire il sottoscritto da Asti a Cagliari, e a pagare le spese processuali "...peraltro con denaro pubblico".

Ad ogni modo, nonostante le granitiche e inattaccabili motivazioni articolate nella sentenza di primo grado, e sempre usando il denaro pubblico, il Ministero dell'Interno ha ritenuto di dover perseverare ed ha inspiegabilmente proposto ricorso in appello avverso l'anzidetta sentenza n. 12686/09, costringendo così il sottoscritto a dover nuovamente rivolgersi agli avvocati del CONAPO per resistere innanzi il Consiglio di Stato in questo secondo grado di giudizio.

Il Consiglio di Stato pochi giorni fa, ha emesso sentenza di rigetto del ricorso proposto dal ministero, dichiarando in maniera altrettanto granitica e inattaccabile ma stavolta definitiva, l'inammissibilità dell'appello oltre alla sua evidente infondatezza e condannandolo a pagare le spese processuali "...ancora una volta con denaro pubblico".

Il sottoscritto ringrazia quindi il CONAPO per avergli fatto trovare la strada per risolvere una situazione che sembrava non avere soluzione, e riconosce l'impegno del suddetto sindacato autonomo nella tutela dei diritti degli appartenenti al corpo.

Nel CONAPO ho trovato colleghi che mi hanno assistito prima ancora di chiedermi la tessera, a differenza di altri che mi hanno chiesto la tessera senza darmi alcuna assistenza.

Credo sia una rarità oggi.


Infine mi sento di ringraziare anche lo staff di avvocati del CONAPO, gli avvocati Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo e Giulio Micioni che hanno saputo abilmente e velocemente gestire il ricorso nonché far condannare l'amministrazione anche al pagamento delle spese e in tutti i gradi di giudizio.

Per chi le volesse leggere si allegano le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato.

Chiedo che questo mio ringraziamento sia reso pubblico quale testimonianza del lavoro che è stato fatto per difendermi da quello che definisco un "sopruso".

Cagliari, 6 Luglio 2011

Massimiliano De Agostini



**N. 12686/2009 REG.SEN.
N. 09123/2009 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 9123 del 2009, proposto da Massimiliano De Agostini, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia 3;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. n. 60150 del 29.07.2009 (successivamente conosciuto in data 04.08.2009) con la quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per

le risorse umane – ha comunicato al ricorrente che l’istanza del 20.01.2009 “non trova accoglimento” e che “dagli accertamenti disposti tramite la Prefettura di Cagliari non sono emersi elementi atti a comprovare i requisiti dell’assistenza continua ed esclusiva al congiunto disabile, essendo risultato che la stessa viene di fatto quotidianamente prestata dalla moglie del medesimo”;
nonché altresì di ogni atto a questi presupposto o consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2009 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori avv.to Matteo Sanapo per parte ricorrente;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che:

il ricorrente (vigile del fuoco) ha impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 33 l.n. 104/1992, al fine di ottenere il trasferimento dal Comando Provinciale di Asti alla sede di Cagliari, al fine di accudire il padre disabile;

avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto

censure di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando: violazione dell'art. 10 bis l.n. 241/90; violazione dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione dell'art. 33, comma 5, l.n. 104/1992;

il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate;

con il provvedimento impugnato l'Amministrazione ha rigettato l'istanza del ricorrente con la seguente motivazione *“dagli accertamenti disposti tramite la Prefettura di Cagliari non sono emersi elementi atti a comprovare i requisiti dell'assistenza continua ed esclusiva al congiunto disabile, essendo risultato che la stessa viene di fatto quotidianamente prestata dalla moglie del medesimo”*;

la motivazione del provvedimento impugnato contrasta apertamente con le risultanze degli accertamenti eseguiti dai Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari e dal Prefetto di Cagliari (cfr. note 21.7.2009 e 20.7.2009) da cui emerge che il ricorrente si reca frequentemente in Quartuccio (CA), presso l'abitazione dell'invalide genitore, in quanto la madre convivente non risulta nelle condizioni di salute idonee ad assistere il coniuge;

risulta violato anche l'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, in quanto il provvedimento contestato è stato adottato all'esito di un procedimento avviato ad istanza di parte, sicché l'Amministrazione, prima di assumere la sua decisione, avrebbe dovuto comunicare all'interessato le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza;

la Difesa erariale, con memoria in data 2.12.2009, ha rappresentato che il genitore disabile può essere assistito da De Agostani Susanna (sorella infermiera del ricorrente), ma tale affermazione è contraddetta dalla dichiarazione resa dalla stessa De Agostani Susanna in data 25.9.2009 (prodotta dal ricorrente all'udienza del 4.12.2009) e, comunque, trattasi di motivazione postuma, inammissibile.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I[^] bis, accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi 1.000,00 (mille/00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

N. 03759/2011REG.PROV.COLL.
N. 02447/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2447 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Massimiliano De Agostini, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto
De Giuseppe, Giulio Micioni, Matteo Sanapo, con domicilio eletto
presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, 3;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I BIS,
n. 12686/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO
TRASFERIMENTO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Massimiliano De Agostini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2011 il Cons.
Antonio Malaschini e udito per le parti l'avvocato dello Stato Borgo
e l'avvocato Micioni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Signor Massimiliano De Agostini, assunto nel Corpo dei Vigili del Fuoco con decorrenza dal 17/10/2005 presso la sede di Asti, richiedeva il trasferimento presso la sede di Cagliari al fine di assistere il proprio genitore, disabile. Prospettava, a fondamento di tale richiesta, la necessità di prestare assistenza continuativa al padre, non sussistendo altro familiare capace di offrire tale assistenza.

L'Amministrazione oggi appellante rigettava l'istanza di trasferimento.

Il TAR Lazio Roma, richiesto dal ricorrente, con sentenza in data 10/12/2009 n. 12686, qui impugnata, accoglieva il ricorso ed annullava il diniego di trasferimento.

2. Contro tale decisione ricorreva il Ministero dell'interno.

La causa è stata trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 12 aprile 2011, relatore il consigliere Antonio Malaschini.

Ad avviso del giudice di primo grado la motivazione del negativo provvedimento impugnato (in forza della quale "dagli accertamenti

disposti tramite la Prefettura di Cagliari non sono emersi elementi atti a comprovare i requisiti dell'assistenza continua ed esclusiva al congiunto disabile, essendo risultato che la stessa viene di fatto quotidianamente prestata dalla moglie del medesimo") contrasterebbe in punto di fatto con le risultanze degli accertamenti eseguiti dal Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari e dal Prefetto della stessa città.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

E' dirimente osservare che la sentenza di primo grado ha tra l'altro ritenuto la violazione dell'articolo 10-bis, legge n. 241 del 1990, "in quanto il provvedimento contestato è stato adottato all'esito di un procedimento avviato ad istanza di parte, sicché l'Amministrazione, prima di assumere la sua decisione, avrebbe dovuto comunicare all'interessato le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza".

Tale statuizione non è stata censurata con il ricorso in appello.

E' utile considerare che, per giurisprudenza del Consiglio di Stato, "è inammissibile l'appello rivolto avverso solo uno dei diversi capi della sentenza impugnata, ognuno dei quali è di per sé sufficiente a fondare la pronuncia di prime cure, in quanto l'eventuale accoglimento del gravame non darebbe alcuna utilità all'appellante, nella misura in cui resterebbe in piedi, ormai coperta da giudicato, la parte non impugnata della predetta sentenza" (Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 76).

4. Il ricorso è comunque anche infondato.

Occorre infatti ricordare che la costante interpretazione dell'articolo 33, commi 3 e 5 della legge 5/2/1992, n. 104, è nel senso che la sua applicazione sia possibile solo quando l'assistenza continuativa sia già in atto al momento dell'assunzione e della assegnazione alla prima sede di servizio e non quando la necessità dell'assistenza si concretizzi successivamente all'assegnazione suddetta.

Ebbene dagli atti depositati risulta che - contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione ricorrente - questo sia il caso in cui viene a trovarsi il signor De Agostini.

Verrebbe quindi confermato il presupposto su cui è fondata la sentenza di primo grado.

Il Signor Massimiliano De Agostini risulta assunto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco a partire dall'ottobre 2005.

Un certificato medico, in atti, del dottor Francesco Toccafondi, del 3/4/1998, dichiara essere il padre del signor De Agostini, Rosario, affetto a tale data da parkinsonismo acinetico e da depressione parkinsoniana.

In data 13/11/2006 (data questa ritenuta invece dall'Amministrazione appellante quella di inizio del morbo del signor Rosario De Agostini) l'Azienda USL n. 8 di Cagliari disponeva una seduta medica per accertare la presenza dell'handicap ai fini della legge n. 104 del 1992.

La Commissione medica incaricata evidenziava - come risulta in atti - che il paziente era affetto almeno da cinque anni da morbo di

Parkinson, con progressivo aggravamento del deficit motorio. Il morbo risulterebbe quindi iniziato prima dell'assunzione in servizio del signor De Agostini (ottobre 2005).

5. Relativamente alla continuità di assistenza da parte di quest'ultimo nei riguardi del padre, anche qui sembrano soccorrere le risultanze degli accertamenti eseguiti dal Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari e dal Prefetto di Cagliari (note del 21/7/2009 e 20/7/2009) dalle quali emerge che il signor Massimiliano De Agostini si recava frequentemente presso l'abitazione del genitore per assisterlo "in quanto la madre convivente non risulta nelle condizioni di salute idonee ad assistere il coniuge".

Sembra risultare quindi che l'appellato, fin da prima della sua assunzione in servizio, fosse essenziale punto di riferimento per l'assistenza al padre disabile.

Ancora, dalla documentazione in atti risulta che anche successivamente al temporaneo trasferimento del De Agostini a Cagliari, questi abbia proseguito nell'opera di assistenza domestica, ambulatoriale ed ospedaliera del padre, stante l'impossibilità della madre - fin dal 2003 - e della sorella del ricorrente di provvedervi autonomamente (certificato medico in data 13/10/2009; certificato medico in data 15/2/2011 e dichiarazione della sorella in data 17/2/2011).

6. Ad integrazione delle considerazioni sopra riportate, va anche ricordata una recente sentenza di questa Sezione (10/01/2011, n. 29)

che riconosce, in sede di applicazione della legge n. 104/1992, non "soltanto un diritto al trasferimento da una sede all'altra, ma un più ampio diritto alla sede, che include, oltre al diritto di trasferirsi, il diritto di rimanere nella sede già assegnata, nonché quello di rendere stabile e definitiva una sede precedentemente assegnata in via provvisoria".

7. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto dichiarato inammissibile l'appello.

Segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio quantificate in 1500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente FF

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Antonio Malaschini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)